

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
DEL MANDRACCHIO DEL COLLETTORE PARMETTA FRA LA CHIAVICA
"BALANO" E LA CHIAVICA ALLO SBOCCO NEL TORRENTE ENZA, IN
LOCALITA' BOCCA D'ENZA, IN SEGUITO ALL'INNALZAMENTO DEGLI
ARGINI GOLENALI DI DIFESA
CUP G47B15000350001 – CIG 81667875D4

PREMESSE

Con Delibera del Comitato Amministrativo n. 656 del 11/12/2019, il Consorzio della Bonifica Parmense ha deliberato di indire procedura di affidamento dei lavori di adeguamento del Mandracchio del Collettore Parmetta fra la chiavica "Balano" e la chiavica allo sbocco nel Torrente Enza, in località Bocca D'Enza, in seguito all'innalzamento degli argini golenali di difesa.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente.

Il Consorzio della Bonifica Parmense, di seguito denominato anche "*Stazione Appaltante*", utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato "*Appalti e Contratti*".

Per partecipare l'interessato dovrà quindi registrarsi sul sito del Consorzio www.bonifica.pr.it accedendo all'area "*Bandi>Area riservata*". Seguendo la procedura guidata è possibile creare la propria pagina personale all'interno del portale e caricare la documentazione richiesta.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Daniele Scaffi.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - i) Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ii) Relazione Generale;
 - iii) Quadro Economico.
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati.

La documentazione di gara è disponibile sul sito del Consorzio della Bonifica Parmense, nella sezione Bandi-Procedura in Corso.

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il sistema telematico, almeno entro e non oltre le ore 18.00 giorno 20/02/2020.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore **15.00 del giorno 25/02/2020** mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.bonifica.pr.it nella sez. "*Bandi>Gare e procedure in corso*".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità "*Comunicazioni procedura*", all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli Operatori Economici concorrenti all'atto della registrazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO DELL'APPALTO – CATEGORIA DEI LAVORI – DURATA

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per gli interventi di "*ADEGUAMENTO DEL MANDRACCHIO DEL COLLETTORE PARMETTA FRA LA CHIAVICA "BALANO" E LA CHIAVICA ALLO SBOCCO NEL TORRENTE ENZA, IN LOCALITÀ BOCCA D'ENZA, IN SEGUITO ALL'INNALZAMENTO DEGLI ARGINI GOLENALI DI DIFESA*".

All'uopo è prevista la realizzazione di un manufatto scatolare in cemento armato gettato in opera, a perfetta tenuta idraulica sino alla pressione interna di circa 1,00 bar, che avrà la funzione di convogliare, sia a pelo libero sia in pressione, le acque sollevate dalle quattro idrovore esistenti sino alla chiavica Balano.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di provvedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora la mancata esecuzione immediata dei lavori determini situazione di grave pericolo per cittadini e/o cose ovvero un grave danno per l'interesse pubblico.

Il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento, inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018/2020 – annualità 2018, è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato inoltre validato dal RUP in data 13/12/2018 e approvato con Delibera del Comitato Amministrativo n. 317 del 26/06/2019.

2.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è di euro 4.167.150,61# (di cui euro 3.984.210,61 a base d'asta per lavori a misura ed euro 182.940,00# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 34,52% (pari ad € 1.438.661,80) come da Elaborato "*Quadro di incidenza della manodopera del progetto principale*" del progetto definito/esecutivo dell'intervento in oggetto.

2.3 CATEGORIA DEI LAVORI

Lavorazione	Categoria e Classifica D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6 IV bis	Sì	€ 3.984.210,61
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 182.940,00
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza			€ 4.167.150,61

NOTA BENE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

L'intervento è finanziato per € 5.200.000,00 tramite assegnazione dalla Regione Emilia-Romagna delle risorse relative al Piano Stralcio 2019 del “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il rispristino e la tutela della risorsa ambientale” di cui al DPCM 20/02/2019, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2.4 DURATA

Per la realizzazione degli interventi è prevista una durata pari a 800 giorni.

I lavori dovranno iniziare nella stagione estiva, per scongiurare la possibile concomitanza con una piena del fiume Po ed al contempo per permettere l'esecuzione degli scavi di fondazione delle opere senza interferire con la falda.

Nella predisposizione del cronoprogramma e nella definizione dell'importo dei lavori la Stazione Appaltante ha tenuto conto dell'evenienza che i lavori oggetto di appalto debbano essere eseguiti in concomitanza con i lavori di competenza della Stazione Appaltante. Pertanto, l'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere maggiori compensi o proroga dei termini contrattuali in caso di eventuali rallentamenti della produttività di cantiere dovuti alla concomitanza di mezzi e maestranze

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- Operatori Economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane),

e lettera c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Operatori Economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del citato Decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

3.1 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- a) dovrà essere presentato il Modulo “*Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei – Consorzi Ordinari - GEIE*” (Allegato n. 5);
- b) ciascuno degli Operatori Economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. (Allegato n. 2) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.2 e il Modulo Allegato n. 4) “*Dichiarazioni Integrative*”;
- c) l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si

riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

3.2 PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente il D.G.U.E. "*Documento di Gara Unico Europeo*" (Allegato n. 2) e la sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presente in calce al Modulo Allegato 4) "*Dichiarazioni Integrative*".

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Anche per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare, ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

3.3 PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di

rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

3.4 PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Possono partecipare alla presente gara Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l'art. 45 del Codice e l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice).

Tali Operatori Economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali Operatori Economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

È ammessa la partecipazione di Operatori Economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

4. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli Operatori Economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli Operatori Economici siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

N.B.) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento a:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori *ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'Operatore Economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B.) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

5.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

5.2 REQUISITI TECNICI E PROFESSIONALI

- Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.
In particolare, gli Operatori Economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA nella categoria **OG 6**, classifica **IV bis**.

N.B.): Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

5.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 5.1 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente paragrafo 5.2) deve essere posseduto dal soggetto che effettuerà le prestazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO ORIZZONTALE i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

N.B.) Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

In applicazione dell'art.92, comma 2, D.P.R. 207/2010 si precisa che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, senza possibilità di sanare tale carenza tramite soccorso istruttorio, anche se lo scostamento risulti minimo e anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (vedasi Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria sent. N.6/2019).

5.4 IMPRESE COOPTATE DI CUI ALL'ART. 92 DEL DPR N.207/2010 E S.M.I.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il singolo concorrente, o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo, in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (c.d. imprese cooptate), qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori, e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Si precisa che le imprese cooptate non sono qualificabili come Operatori pertanto NON devono sottoscrivere l'offerta.

5.5 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all' art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 5.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito del possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 5.2 deve essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della miglior offerta qualitativa, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, determinata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base dei criteri di seguito indicati.

L'appalto è aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Commissione giudicatrice nominata esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	Max 70 punti
Offerta Economica	Max 30 punti
TOTALE	100 PUNTI

6.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

DESCRIZIONE	CRITERI	Punteggio
Miglioramento della modalità esecutiva e della qualità tecnica delle opere	1 Qualità del materiale e della tecnologia impiegati per la realizzazione del nuovo scatolare in c.a..	Max 14
	2 Modalità operative e tecnologiche che possano garantire una maggiore tenuta idraulica dello scatolare e che riducano ancor di più la scabrezza delle pareti rispetto a quanto già previsto nel CSA.	Max 22
	3 Impiego di barre in acciaio INOX per la realizzazione degli inghisaggi alle strutture esistenti.	Max 2
Capacità tecnico organizzativa dell'Impresa e modalità organizzative del cantiere con particolare riferimento alla questione della sicurezza	4 Individuazione di interventi di miglioramento mediante procedura operativa di sicurezza inerente alla gestione delle emergenze, con particolare riferimento agli eventi di piena, che massimizzi sia la sicurezza delle maestranze di cantiere (piano di sgombero, ecc), sia la sicurezza idraulica delle aree circostanti, con riferimento anche agli interventi di progetto che prevedono la modifica delle arginature esistenti.	Max 12
	5 Individuazione di modalità tecniche ed organizzative per la migliore gestione della viabilità di accesso al cantiere, per la riduzione rischi alla circolazione degli autoveicoli dovuti alla presenza del cantiere (interferenze con la viabilità, accessibilità dei residenti)	Max 4
	6 valutazione del curriculum aziendale	Max 2
	7 competenze professionali del personale tecnico presente all'interno dell'organico aziendale	Max 2
	8 possesso delle certificazioni ISO 14001 e 18001 o 45001:2018	Max 2
Miglioramento della qualità ambientale delle opere e criteri Ambientali minimi	9 Miglioramento ambientale delle opere di ripristino e relativa manutenzione con garanzia attecchimento ecc.	Max 4
	10 modalità tecniche e procedurali che garantiscano il contenimento della produzione di polveri e la riduzione delle emissioni sonore associate alle lavorazioni	Max 3
	11 utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera aventi ridotte emissioni ambientali associate alle lavorazioni	Max 3
PUNTEGGIO TOTALE		Max 70

Con riferimento ai **Criteri 1-2-3** saranno oggetto di valutazione l'insieme delle soluzioni tecniche proposte per aumentare il grado di qualità, il livello tecnico e/o il livello prestazionale dei componenti e materiali impiegati per l'esecuzione delle lavorazioni.

Le proposte migliorative non dovranno modificare le dimensioni o la geometria dei manufatti previsti, a meno delle tolleranze previste da normativa.

La proposta tecnica dovrà indicare:

- Le caratteristiche del calcestruzzo ritenuto superiore a quello previsto in progetto, in particolare dovrà essere evidenziata la resistenza caratteristica, la classe di esposizione e la curva granulometrica dell'impasto, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
- Le modalità operative ed organizzative riguardanti il getto e la maturazione degli elementi in calcestruzzo, con riferimento anche all'eventuale utilizzo di elementi scatolari prefabbricati modulari chiusi.
- L'eventuale utilizzo di tecnologie specifiche che aumentino la tenuta idraulica dello scatolare e consentano di ridurre la scabrezza delle pareti.
- L'eventuale utilizzo di bulzoni in acciaio inox, in luogo di quelli in acciaio d'armatura B450 C previsti in capitolato, per la realizzazione degli inghisaggi tra strutture esistenti e nuove costruzioni. L'offerente dovrà inoltre sviluppare nel dettaglio i particolari costruttivi e realizzativi dell'inghisaggio, evidenziando le verifiche in corso d'opera che

saranno effettuate, nonché le prove di estrazione (pull-out), nonché possibili rischi di corrosione galvanica.

Con riferimento ai **Criteri 4-5-6-7-8** saranno oggetto di valutazione:

- la pregressa esperienza dell'operatore inerente alla realizzazione di opere simili a quella oggetto d'appalto dal punto di vista tipologico, dimensionale ed economico, nonché la presenza di personale tecnico e/o operaio qualificato all'interno dell'organico dell'azienda, nonché il possesso di documentazione che certifichi la qualità dell'offerente. L'operatore potrà indicare eventuali opere similari, evidenziandone importi dei lavori e caratteristiche, effettuate negli ultimi cinque anni di attività
- l'insieme delle soluzioni tecnico-organizzative proposte per massimizzare la sicurezza sia delle maestranze presenti in cantiere che del territorio sotteso dall'esistente impianto irriguo, che dovranno prevedere la possibilità di utilizzare tale impianto in ogni momento del cantiere;
- le soluzioni tecniche ed organizzative per la gestione della viabilità di accesso al cantiere con riferimento alle possibili interferenze con la viabilità esterna e agli accessi privati alle abitazioni limitrofe al cantiere.

Con riferimento ai **Criteri 9-10-11**, l'Operatore Economico dovrà indicare le soluzioni che, nel rispetto di quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto, prevedano:

- a) il miglioramento ambientale degli interventi di ripristino finale, con riferimento anche alla gestione delle opere per un periodo minimo di garanzia di attecchimento delle opere a verde. L'Operatore dovrà inoltre indicare il piano di manutenzione che intende seguire al fine di garantire l'attecchimento delle essenze utilizzate.
- b) l'individuazione di modalità tecniche e procedurali che garantiscano il contenimento della produzione di polveri e la riduzione delle emissioni sonore associate alle lavorazioni, al fine di garantire il minimo disturbo alle abitazioni limitrofe al cantiere, nonché delle emissioni ambientali dei mezzi d'opera.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'eventuale utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera aventi ridotte emissioni ambientali, nella fattispecie: mezzi movimento terra "*Euro III*" o superiore, macchinari alimentati con carburanti a basso tenore di zolfo (tipo "*Low Sulfur*" e "*Ultra-Low Diesel Fuels*"), macchinari ed apparecchi muniti di sistemi di filtri antiparticolato (FAP), utilizzo di olii lubrificanti biodegradabili, con la garanzia di periodica manutenzione di macchine ed apparecchi con motore a combustione secondo le indicazioni della casa produttrice. A corredo della miglioria, l'offerente dovrà allegare documentazione inerente alle macchine operatrici ed i mezzi d'opera che intende utilizzare in cantiere che attestino il possesso dei requisiti suddetti.

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Criterio	Pesi
Tempo complessivo di realizzazione delle opere	10
Prezzo	20

6.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascun criterio di valutazione di cui alla tabella sopra, il punteggio sarà attribuito, con

valutazione discrezionale di ciascun commissario, con un coefficiente di valutazione di valore compreso tra 0 ed 1.

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, e sarà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e di conseguenza saranno proporzionalmente riparametrati tutti gli altri coefficienti, mediante la seguente formula:

$$V_{ai} = (P_a * P) / P_{max}$$

Dove:

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio(i) variabile tra zero ed uno.

P_a = media dei coefficienti attribuiti al criterio in esame

P_{max} = miglior media dei coefficienti attribuita (la valutazione più alta)

P = punteggio massimo attribuibile previsto per il criterio, pari a 1

Il punteggio finale attribuito a ciascun criterio dell'offerta tecnica verrà calcolato sulla base del metodo aggregativo compensatore con la seguente formula:

$$P_i = [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio assegnato al criterio i-esimo;

W_i = Punteggio massimo attribuibile al criterio (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a), rispetto al criterio (i), variabile tra zero ed uno.

Il punteggio finale attribuito all'offerta tecnica di ciascun Operatore sarà calcolato sommando i punteggi di tutti i criteri

$$P_f = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

6.3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si precisa sin da ora che saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica solo gli operatori che avranno ottenuto, a seguito della riparametrazione, un punteggio minimo nell'offerta tecnica pari a 40

Costituisce oggetto dell'offerta migliorativa la riduzione del tempo contrattualmente stabilito per l'esecuzione dei lavori.

Per la valutazione della proposta il Concorrente deve rilasciare dichiarazione del tempo di realizzazione offerto, espresso in numero di giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, fino al completamento dei lavori.

Si precisa che non sono ammesse proposte con tempi superiori al tempo massimo previsto, pari a 800 giorni naturali e consecutivi.

La proposta può prevedere una riorganizzazione delle tempistiche d'esecuzione e/o delle fasi lavorative in modo da ridurre il tempo di esecuzione dei lavori, che dovrà tuttavia essere conseguita senza ridurre le condizioni di sicurezza previste dal PSC.

La proposta deve contenere ed illustrare chiaramente tutti gli elementi e i dati necessari a valutarne la fattibilità e la sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Ad essa dovrà quindi essere obbligatoriamente allegato un cronoprogramma esecutivo dei lavori stessi, che evidenzii eventuali sovrapposizioni di fasi lavorative in relazione alle quali si dovranno

necessariamente indicare le ulteriori misure di sicurezza che si propone di adottare per eliminare i rischi derivanti da eventuali interferenze che possano insorgere in relazione alla nuova tempistica di esecuzione delle opere in appalto.

Per l'attribuzione del punteggio P_i "*Tempo complessivo di realizzazione delle opere*", verrà utilizzata la seguente formula lineare:

$$P_i = 10 \times (T_{\min}/T_i)$$

dove:

T_i = tempo di realizzazione relativo all'offerta oggetto di valutazione, espresso in giorni naturali e consecutivi;

T_{\min} = tempo di realizzazione minimo offerto, espresso in giorni naturali e consecutivi

Ove pervenisse una proposta con indicato un tempo superiore a 800 giorni naturali e consecutivi, ovvero carente della documentazione, essa non verrà valutata, le saranno assegnati punti 0 (zero) e in caso di aggiudicazione al concorrente che abbia formulato detta proposta, la miglitoria non potrà essere inserita tra le clausole contrattuali.

Per l'attribuzione del punteggio P_2 , "*Prezzo*" verrà utilizzata la seguente formula matematica non lineare:

$$P_i = 20 \times (R_i / R_{\max})^{0.3}$$

dove:

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo espresso in percentuale sull'importo a base d'asta;

R_{\max} è il ribasso massimo offerto, espresso in percentuale sull'importo a base d'asta.

Il punteggio finale attribuito all'offerta economica a ciascun Operatore sarà calcolato sulla base del metodo aggregativo compensatore, mediante la formula di cui sopra.

6.4 FORMAZIONE GRADUATORIA

Il punteggio finale attribuito a ciascun Operatore sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

7. SOPRALLUGO

Il sopralluogo sulle aree oggetto dei lavori è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di lunedì, martedì e giovedì

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo pec protocollo@pec.bonifica.pr.it e deve riportare i seguenti dati dell'Operatore Economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata a partire dal giorno 20/01/2020 ed entro le ore 13.00 del giorno 10/02/2020.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno TRE giorni di anticipo. L'ultimo giorno utile per i sopralluoghi è il 20/02/2020.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato

ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere compilata e sottoscritta per ciascun Operatore Economico dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo e inserita nella documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi Operatori Economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli Operatori Economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ovvero in caso aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli Operatori Economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti Operatori. In alternativa, l'Operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'Operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

8. PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Trattandosi di procedura telematica, per partecipare l'interessato dovrà registrarsi sul sito del Consorzio www.bonifica.pr.it accedendo all'area *"Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti-Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare-Area riservata"* seguendo la procedura guidata all'interno del portale ed inviare, non più tardi delle **ore 18.00 del giorno 02/03/2020** la seguente documentazione:

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" costituita da:

- Allegato 1: *"Domanda di partecipazione"* - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 2: *"DGUE"* - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 3: *"Dichiarazione impresa ausiliaria"* - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria
- Allegato 4: *"Dichiarazione integrativa"* - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante
- Allegato 5: *"Dichiarazione raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE"* firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante dell'impresa mandataria
- Allegato 6: *"Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi"* firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 7: *"Dichiarazione inerente al rispetto della tracciabilità"* firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante.
 - PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
 - Ricevuta di avvenuto sopralluogo;

- Documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.
- Copia scansionata della ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell'ANAC.
- Copia scansionata dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità. La produzione di copia della SOA da parte degli Operatori Economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia scansionata della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 7) del presente Disciplinare di Gara.

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere provvedimento di ammissione al concordato e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato competente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 5) "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie*", in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti.

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 5) "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie*" in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 5) "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie*", attestante:
 - l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le

rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi:
 - per quali imprese la rete concorre;
 - le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione, che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina

vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

“DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA” costituita come riportato al successivo articolo 8.2

“DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA” costituita da Modulo offerta economica generato dal sistema firmato digitalmente.

8.1 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta telematica contiene:

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 *“Domanda di partecipazione”* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all'art. 92 del DPR 207/2010, la domanda è sottoscritta digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e.

Il concorrente allega la copia scansionata della procura, nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore dotato di poteri di firma.

- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in formato elettronico, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

- DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 3, con cui l'impresa ausiliaria:

DICHIARA di possedere i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare dei quali l'impresa concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento;

SI OBBLIGA verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie sopra indicate di cui è carente il concorrente rendendosi, inoltre, responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

SI OBBLIGA a non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;

DICHIARA di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altre imprese partecipanti.

- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 4) "*Dichiarazioni integrative*" con le quali:

DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett c-bis) c-ter) c-quarter). f-bis) e f-ter) del Codice;

DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, secondo una delle seguenti modalità:

- compilando l'apposita Sezione nell'Allegato n. 4) "*Dichiarazioni integrative*"
- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste, indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere

influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

DICHIARA di conoscere e di accettare le disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori indicate nel presente Disciplinare di Gara

ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché l'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003.

NB) Per gli Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

NB 2) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, compilando l'apposito Modulo Allegato n. 4) "Dichiarazioni integrative" al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

- DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E GEIE

in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti.

- DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato n. 6, "Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi" con le quali:

DICHIARA di non aver riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale;

DICHIARA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione alle attività svolte;

DICHIARA di non aderire ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano relazione con l'attività del Consorzio;

DICHIARA di non avere direttamente, o per interposta persona, interessi economici in Enti/Imprese o Società che operano con il Consorzio della Bonifica Parmense.

- DICHIARAZIONE INERENTE AL RISPETTO DELLA TRACCIABILITÀ

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, compilando il modello di cui all' Allegato n. 7 "Tracciabilità", con le quali:

DICHIARA di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge.

SI IMPEGNA ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

SI IMPEGNA a comunicare al Consorzio della Bonifica Parmense gli estremi identificativi

dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

SI IMPEGNA a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

SI IMPEGNA se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui precedente punto a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Consorzio della Bonifica Parmense che la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

SI IMPEGNA ad inviare al Consorzio della Bonifica Parmense tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità e di tempi comunicati dal Consorzio, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere al Consorzio di Bonifica di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione;

DICHIARA di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

DICHIARA di essere a conoscenza che il Consorzio della Bonifica Parmense risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

- PASSOE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3 LETT. B) DELLA DELIBERA ANAC N. 157/2016

Relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Per ottenere il PASSOE ogni Operatore Economico interessato alla partecipazione alla procedura dovrà registrarsi al sistema AVCPass. Le modalità sono descritte nel Manuale Utente consultabile sul Portale dell'Autorità di Vigilanza, al seguente link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>.

In caso di partecipazione alla gara di appalto in ATI, tutte le imprese che compongono l'ATI devono essere iscritte al sistema e generare il Codice PASSOE. Come loro anche le consorziate di un Consorzio concorrente.

NOTA: Le mandanti dell'ATI (o le consorziate, in caso di Consorzio) dovranno elaborare il PASSOE per prime, per consentire alla Capogruppo (o al Consorzio) di generare il PASSOE di collegamento, che deve essere presentato in sede di gara.

- RICEVUTA DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Si ricorda che tutti gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto, dovranno provvedere ad effettuare il sopralluogo sulle aree oggetto dei lavori. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

In merito alle modalità di prenotazione ed effettuazione del sopralluogo, si rinvia all'art. 7 del presente Disciplinare di gara.

Si precisa sin da ora che l'omessa allegazione della ricevuta di avvenuto sopralluogo non è causa di esclusione. La Stazione Appaltante, qualora dovesse accertare la carenza dell'attestato nella documentazione amministrativa, provvederà ad acquisire d'ufficio le informazioni necessarie.

- **GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad euro 83.343,01 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, nonché da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto. Per qualsiasi ulteriore informazione si rinvia all'art. 15 del presente Disciplinare di gara.

- **RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

Gli Operatori Economici partecipanti alla procedura dovranno provvedere ad effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Si precisa sin da ora che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, che qualifica espressamente l'obbligo di versamento del contributo ANAC come *"condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche"*, l'omesso pagamento non potrà essere sanato *"(...) dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una "condizione di ammissibilità dell'offerta" e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572).

- **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA**

Per partecipare alla procedura in oggetto gli Operatori Economici dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, di attestazione SOA nella categoria OG 6, classifica IV bis.

Si precisa sin da ora che la mancata presentazione dell'attestazione di qualificazione SOA non è causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di omessa allegazione della documentazione, provvederà ad acquisire d'ufficio le informazioni necessarie.

8.2 CONTENUTO BUSTA B "OFFERTA TECNICA"

Con riferimento ai CRITERI 1,2,3 - MIGLIORAMENTO DELLA MODALITÀ ESECUTIVA E DELLA QUALITÀ TECNICA DELLE OPERE

Il concorrente dovrà presentare:

- 1) una relazione tecnico-descrittiva di massimo 10 pagine (copertina ed indice esclusi) che specifichi almeno i seguenti aspetti (ove applicabili):
 - a. la qualità e tipologia dei materiali;
 - b. l'aumento prestazionale degli elementi;
 - c. la tecnologia costruttiva;
 - d. la manutenzione;
 - e. la durata nel tempo dei materiali utilizzati.
- 2) eventuali elaborati grafici di dettaglio (sino ad un massimo di 3 elaborati formato

massimo A1);

- 3) il computo metrico riportante:
 - a. la descrizione delle lavorazioni e dei materiali impiegati per la realizzazione dell'opera; tale descrizione dovrà essere resa per ogni voce di computo metrico.
 - b. i parziali delle misurazioni per ogni voce con riferimento alle porzioni d'opera relative.
 - c. i totali delle misurazioni per ogni voce di cui sopra.
- 4) Fascicolo delle schede tecniche, attestazioni e certificazioni relativi ai materiali e/o ai sistemi impiegati ed estremi d'iscrizione all'albo/collegio di appartenenza del tecnico/tecnici firmatari.

Con riferimento ai CRITERI 4,5,6,7,8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA QUESTIONE DELLA SICUREZZA, il concorrente dovrà presentare:

- 1) Relazione di massimo 10 pagine (copertina ed indice escluse) che rappresenti l'organizzazione e il CV aziendale. L'Operatore potrà evidenziare la propria pregressa esperienza inerente alla realizzazione di opere simili a quella oggetto d'appalto dal punto di vista tipologico, dimensionale ed economico, nonché la presenza di personale tecnico e/o operaio qualificato all'interno dell'organico dell'azienda. La valutazione terrà conto dell'importo dei lavori ed alla similitudine con l'intervento oggetto di appalto. La relazione dovrà essere corredata dei certificati di Esecuzione Lavori o comunque di documentazione analoga che attesti la realizzazione di opere simili da parte dell'offerente (non compresa nel limite delle 10 pagine).
- 2) Certificazioni ISO.
- 3) Relazione tecnica di massimo 10 pagine (copertina ed indice escluse) che descriva:
 - le procedure operative di sicurezza per lo sgombero rapido di mezzi, materiali e maestranze in caso di eventi di piena o comunque di emergenza (piano di sgombero del cantiere), che dovrà garantire la piena attività dell'impianto idrovoro posto a monte del mandracchio oggetto di intervento;
 - la proposta di viabilità di accesso al cantiere.

Il tutto dovrà essere corredata da elaborati grafici esplicativi.

Con riferimento ai CRITERI 9,10,11- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE DELLE OPERE il concorrente dovrà presentare una relazione tecnico-descrittiva di massimo 10 pagine (copertina ed indice esclusi) che specifichi le procedure che intende adottare per la realizzazione delle opere, corredata eventualmente da elaborati grafici esplicativi.

Tutti gli elaborati di cui sopra dovranno essere redatti in lingua italiana, carattere Arial 10 interlinea 1.5, e prevedere una numerazione progressiva univoca.

Si precisa sin da ora che la Commissione non terrà conto di eventuali pagine eccedenti il numero sopra indicato per ogni singola relazione.

Le relazioni dovranno essere suddivise in paragrafi che corrispondano ai sub-criteri di valutazione in modo da consentire alla commissione giudicatrice una immediata comparazione tra le offerte, al fine di facilitare l'attribuzione dei punteggi

8.3 CONTENUTO BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA"

- "Offerta Economica" generata automaticamente dal sistema. Nell'offerta economica, si dovrà indicare in cifre del RIBASSO PERCENTUALE UNICO, offerto sull'importo a base

di gara.

Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA.

L'Operatore dovrà indicare nell'apposito campo "*di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'Operatore economico*" i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento ai lavori posti a base di gara

L'Operatore dovrà indicare nell'apposito campo "*di cui costi del personale*" i propri COSTI DELLA MANODOPERA con riferimento ai lavori posti a base di gara.

- DICHIARAZIONE su cui dovrà essere indicato il TEMPO offerto, espresso in giorni.

Si precisa sin da ora che saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica solo gli operatori che avranno ottenuto, a seguito della riparametrazione, un punteggio minimo nell'offerta tecnica pari a 40

9. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La procedura si svolgerà in seduta pubblica, il giorno **05/03/2020** alle ore **10.00** presso la sede del Consorzio di Bonifica Parmense – in Parma, Via Emilio Lepido 70/1.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il giorno fissato per la seduta pubblica il RUP, eventualmente coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, dichiarati aperti i lavori, provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara, nonché a far compilare loro il "*Prospetto delle presenze*" che verrà sottoscritto dallo stesso RUP e che verrà allegato al Verbale.

Il RUP procederà quindi:

- a) a verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi presentati dalle Imprese offerenti, nonché la regolarità formale degli stessi. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal presente disciplinare saranno dichiarate inammissibili dal RUP, che ne darà conto nel Verbale di gara;
- b) all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità della busta chiusa contenente l'offerta economica;
- c) alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste nel presente disciplinare;
- d) all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Qualora venissero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa è facoltà del RUP di gara non procedere alla sospensione della stessa ma ammettere con riserva gli Operatori alla successiva fase della procedura, salvo attivare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 e procedere all'esclusione degli stessi in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal RUP che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax. Qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro

formale della documentazione mancante il RUP darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *RUP* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Si precisa sin da ora che saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica solo gli operatori che avranno ottenuto, a seguito della riparametrazione, un punteggio minimo nell'offerta tecnica pari a 40

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, qualora uno o più degli Operatori che hanno avanzato le offerte "*uguali*" siano presenti alle operazioni di gara potranno presentare offerta migliorativa ai sensi dell'art. 77, R.d. n. 827 del 23 maggio 1924

Qualora nessuno di coloro che ha avanzato offerte uguali sia presente alle operazioni di gara ovvero se i presenti non vorranno migliorare le offerte medesime, la Commissione procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al *RUP*, che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice della quota di lavori che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti) sono sanabili

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (e dell'art. 83, comma 9), la mancata puntuale indicazione, in sede di offerta, dei costi della manodopera comporta necessariamente l'esclusione dalla gara e tale lacuna non è colmabile attraverso il soccorso istruttorio qualora l'Operatore non dimostri di aver tenuto conto di detti costi nella formulazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all'avvalimento l'Operatore Economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C *“Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)”* di cui alla Parte II^a del *“Documento di Gara Unico Europeo”* (Allegato n. 2), dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

L'Operatore Economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad esempio: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc....).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

N.B.) Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” o “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo (Allegato n. 3) *“Dichiarazione Impresa Ausiliaria”*, con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o in qualità di associata o di consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- D.G.U.E. *“Documento di Gara Unico Europeo”* (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
- Parte II *“Informazioni sull'operatore economico”*:
 - Sezione A *“Informazioni sull'operatore economico”*
 - Sezione B *“Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”*;
 - Parte III *“Motivi di Esclusione”* - Tutte le sezioni;
 - Parte IV *“Criteri di selezione”*
 - Sezione A *“Idoneità”*:
 - Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - Parte VI *“Dichiarazioni finali”*
 - “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”* presente in calce al Modulo Allegato n. 4) *“Dichiarazioni Integrative”*
- d) PASSOE dell'ausiliaria.
- L'Allegato 2), l'Allegato 3) e la *“Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”* presente in calce al Modulo Allegato n. 4) *“Dichiarazioni Integrative”* devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.
- Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);

- la Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 del citato decreto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

12. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'Operatore Economico con idoneità individuale (art. 45, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di Operatore Economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare;
- l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto

(analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

L'affidamento in subappalto dei lavori o dei lavori compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105, comma 4 e comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art. 80.

13. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art.105, comma 2, l'Appaltatore sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub- contraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

14. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “*White list*” tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 comma 2 e comma 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

15. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad euro 83.343,01 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Popolare di Sondrio – sede di Parma, - depositi cauzionali - IBAN IT63G0569612700000025000X29 intestato al Consorzio della Bonifica Parmense;
- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo

- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
 - avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - prevedere espressamente:
 - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - iii. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante
 - iv. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - v. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte come di seguito indicato:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'Operatore Economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico, l'Operatore Economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

L'Operatore, nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare, dovrà allegare altresì la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'Operatore Economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

qualora risultasse aggiudicatario.

La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

L'Operatore Economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante, copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà

comunque necessario iscriversi on line al “*Servizio Riscossione Contributi*”.

L’Operatore Economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CIG 81667875d4 alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “*certified by*”), MasterCard - con la gestione del protocollo “*secure code*” - Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “*pagamenti effettuati*” sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’Operatore Economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

(*per i soli Operatori Economici esteri*)

- pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’Operatore Economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

17. VERIFICA ANOMALIA

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, il RUP, avvalendosi della commissione ove lo ritenga necessario, valuta la congruità delle offerte che presentano sia il punteggio relativo all’offerta tecnica, sia il punteggio relativo all’offerta economica, entrambi pari o superiori ai quattro quindi dei corrispondenti punti massimi indicati al precedente articolo 6.

Il calcolo di cui sopra è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 6 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, ritenga che l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, può valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto, qualora lo ritenesse necessario, della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso, inaffidabili.

Le spiegazioni presentate dall'Operatore possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La Stazione Appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice, di cui all'articolo 30 comma 3 del codice;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del codice in materia di subappalto;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95 comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23 comma 16 del codice.

18. VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione Appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma

4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - AVCPass – accesso riservato all'Operatore Economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale, nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

Parallelamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP procederà, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del suddetto Decreto.

Il RUP si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determinazione entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione.

Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario.

Gli Operatori Economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile al Consorzio.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è

irrevocabile.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Consorzio, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Consorzio stesso, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'Operatore Economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/201 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il Consorzio si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La presentazione delle offerte non vincola il Consorzio committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Consorzio committente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

La costituzione del rapporto contrattuale è comunque, rinviata alla stipulazione del contratto stesso.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per il Consorzio e salvo eventuale verifica di congruità.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "*antimafia*", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità, sussiste la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria, alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, si potrà interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Consorzio.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.

19. COMMISSIONE DI GARA

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte composta da un numero dispari di membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed

economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “*amministrazione trasparente*” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

20. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

L’appaltatore sarà tenuto nell’esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice etico e di comportamento, in quanto compatibili.

L’impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio della Bonifica Parmense www.bonifica.pr.it, area “*Amministrazione trasparente*”, sezione “*Disposizioni generali – Atti generali*”. A tal fine l’impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza del codice. L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall’aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di collaudo;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i.

La Stazione Appaltante consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all’art. 53, comma 2 e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “*in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*”. Il trattamento è strettamente necessario e unicamente finalizzato al corretto e completo svolgimento della nostra attività nei suoi confronti (finalità precontrattuali e contrattuali relativi a lavori, servizi e forniture). Saranno, inoltre, tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura (finalità amministrative e contabili, adempimento di obblighi di legge).

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi direttamente al Responsabile del Trattamento dei dati.

L’interessato potrà quindi:

- conoscere quali dati sono registrati, la loro origine e le finalità di trattamento (Diritto di accesso);
- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati (Diritto di rettifica e cancellazione);
- conoscere le limitazioni al trattamento (Diritto di limitazione);
- ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (Diritto alla portabilità);
- opporsi al trattamento dei dati per fini diversi da quelli dichiarati (Diritto di opposizione).

Il Titolare del Trattamento è il Consorzio della Bonifica Parmense, con sede in via Emilio Lepido 70/1A.

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, nella figura di Lepida S.P.A. con sede in Bologna, via della Liberazione 15, avente come referente Sergio Duretti. Telefono: 0516338860, e-mail: dpo-team@lepida.it

22. TRACCIABILITA'

In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, l'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (GIG 81667875D4) e il codice unico del progetto in questione (CUP G47B15000350001). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico, l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Consorzio gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

Il Consorzio verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, il Consorzio provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Consorzio provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc.) al momento della ricezione da parte del Consorzio della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere il Consorzio in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare al Consorzio tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

23. AVVERTENZE GENERALI

- È espressamente stabilito che il presente Disciplinare non vincola in alcun modo il Consorzio né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; il Consorzio si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.
- È espressamente stabilito che l'impegno dell'Operatore Economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre il Consorzio resterà vincolato solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Il Consorzio si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- A norma dell'art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Per le controversie relative alla presente procedura di affidamento è competente esclusivamente il T.A.R. Sezione di Parma.

Rup: Ing. Daniele Scaffi

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useri